

Le funzioni del Garante del Contribuente

Il Garante del Contribuente, istituito dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è un organo collegiale, composto da un Presidente e da due componenti, con piena autonomia ed indipendenza funzionale. Assicura l'attuazione dei principi contenuti nello Statuto ed ha la funzione di riequilibrio tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, rivolge richiesta di documenti o chiarimenti agli uffici competenti sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia fra cittadino e Amministrazione finanziaria.

Il Garante attiva la procedura di autotutela sugli atti amministrativi di accertamento o di riscossione, notificati al contribuente, ritenuti illegittimi, proponendo, se è il caso, la revoca o l'annullamento dell'atto stesso, le determinazioni del Garante sulla revoca (totale o parziale) o l'annullamento di un atto e possono essere fatte proprie dal contribuente in sede di ricorso alle Commissioni tributarie, dinanzi alle quali si discutono tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (Erario, Regioni, enti locali ed altri enti impositori).

Il Garante vigila anche sull'attuazione dell'istituto dell'interpello richiesto dal contribuente affinché avvenga con procedure rapide da parte degli Uffici finanziari interessati.

Il Garante ha il potere di richiamare gli Uffici finanziari al rispetto delle regole di equità tributarie e di quanto previsto dalle leggi tributarie in generale ed, in particolare, dagli artt. 5 (informazione al contribuente) e 12 (diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) della legge 212/2000, estendendo la sua funzione anche ai concessionari degli enti locali nell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, così come sancito dall'art. 17 della stessa legge, ha anche il potere di accedere nei locali degli Uffici finanziari per riscontrare l'agibilità degli spazi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente.

Il Garante rivolge raccomandazioni ed inviti ai dirigenti degli Uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, nel contempo, richiama gli Uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta. In caso di inosservanza dei suoi richiami alla legalità, può segnalare i comportamenti inadeguati per un eventuale avvio di procedimenti disciplinari a carico di funzionari inadempienti.

Il Garante, come organo di consulenza istituzionale, esprime un parere obbligatorio sull'istanza del contribuente che chiede al Ministro di essere rimesso in termini, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è stato impedito da cause di forza maggiore; fornisce, altresì, al Governo e al Parlamento, con relazione annuale, dati e notizie sullo stato dei rapporti fra fisco e contribuente nel campo delle politiche fiscali (ex art. 13 bis della L. n. 212/2000).

Lo Statuto del Contribuente ha lo scopo di regolare, in conformità dei principi costituzionali i rapporti tra tutti gli enti impositori e contribuenti. Infatti l'art. 17

ribadisce l'applicabilità delle disposizioni dello Statuto nei confronti dei "soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura", pertanto non può che dedursi che le disposizioni riguardanti l'attività del garante non possono che concernere anche la materia dei tributi locali i quali sono parte rilevante del sistema impositivo.

In definitiva il Garante del Contribuente esercita le attribuzioni di cui all'art 13 della legge 212/2000 e ogni altra funzione conferitagli dalla legge nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle agenzie fiscali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente dotato di potestà impositiva di natura tributaria, i cui uffici hanno sede nel territorio della regione o della provincia autonoma di competenza, nonché nei confronti dei loro concessionari, ausiliari e organi indiretti che svolgono attività di accertamento, liquidazione o riscossione di tributi di qualsiasi specie. E' da rilevare, infine, che quando la segnalazione del contribuente è diretta ad un garante incompetente per territorio, questa la deve trasmettere al garante competente, informandone l'interessato. E' auspicabile una sempre maggiore collaborazione, a difesa del cittadino contribuente, tra i difensori civici regionali, provinciali e comunali e i garanti del contribuente anche attraverso la trasmissione le istanze e le segnalazioni ad essi rivolte aventi ad oggetto atti o rapporti che non possono rientrare nelle loro competenze.

Enrico Gambardella
Componente del Collegio del Garante del Contribuente

Il Garante del Contribuente riceve in Napoli presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, via Diaz n. 11; telefono 081-4281699 Fax 081-4281698. Indirizzo email dr.campania.garante@agenziaentrate.it